

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1990

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255

ONOREVOLI SENATORI. – L'incremento della produzione alimentare è, in molte regioni del globo, un'esigenza di primaria importanza e non è possibile soddisfare tale esigenza senza l'utilizzo di apporti agricoli come gli antiparassitari e i fitofarmaci, preparati questi che possono rappresentare un rischio sia per la salute di persone ed animali che per l'ambiente. Tuttavia, nonostante le iniziative volte all'introduzione di sistemi integrati, la FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nation*) con il suo studio intitolato «Agricoltura: toward 2000» («Agricoltura verso il 2000») prevede un notevole incremento nell'uso mondiale di tali composti.

Sebbene nello Stato italiano e più in generale negli Stati della Comunità europea già da tempo siano stati emanati provvedimenti legislativi atti a regolamentare la vendita e l'utilizzo dei fitofarmaci e degli antiparassitari, in nessuna norma si pongono limiti ai prodotti destinati all'esportazione, e appare indispensabile arrivare a colmare questa grave lacuna.

L'esportazione di sostanze che per la loro tossicità sono state vietate o che sono state sottoposte a norme e restrizioni sul nostro territorio induce anche a considerazioni di carattere politico per quanto concerne la cooperazione con i paesi del terzo mondo. È importante a tale scopo che si eviti l'uso

di due pesi e due misure da parte dei paesi produttori nei confronti del proprio territorio e dei mercati di sbocco.

L'attuale situazione non fa che indurre nei paesi di destinazione, creando danni irreparabili, quelle stesse deformazioni che da tempo sono state registrate nei paesi produttori in un settore strategico per l'economia come l'agricoltura. Mentre proprio le nostre esperienze dovrebbero essere di giovamento per la realizzazione di una politica agricola che tenga conto delle sempre più pressanti questioni ambientali.

Soprattutto la cronica scarsità d'acqua che affligge molte zone del globo richiede una riflessione molto attenta sulle conseguenze a cui si può andare incontro. Poiché interferire nei delicati equilibri ecologici di questi ambienti, correndo il rischio di inquinare le falde acquifere, non è che un modo per incrementare il processo di desertificazione e, di conseguenza, l'esodo di intere popolazioni che finiscono con l'addensarsi nelle periferie delle città dei paesi sottosviluppati. Ed è proprio il tentativo di sottrarsi alla disperazione ed alla miseria di queste *bidonvilles* una delle cause che spinge molti giovani verso i paesi sviluppati dando luogo a quella ben nota immigrazione che è causa di grandi tensioni sociali e che grava pesantemente sulle nostre finanze, sotto varie voci. Mentre sarebbero indispensabili interventi che prevenissero l'emigrazione favorendo un reale sviluppo di quei paesi.

Detto ciò bisogna aggiungere che ormai i grandi gruppi industriali che lavorano per l'agricoltura tendono a mettere a punto principi attivi quasi del tutto non inquinanti e capaci non soltanto di proteggere le colture, ma soprattutto di esaltarne le autonome difese immunitarie.

Il fatto che tuttora si continui ad esportare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, elementi chimici pericolosi per l'uomo e per l'ambiente quando sui mercati interni vengono commercializzati composti che permettono di ottenere ottime rese con minori pericoli, negando, proprio ai paesi del terzo mondo, quelle tecnologie di cui sono così carenti, mette in luce come le

politiche di cooperazione e sviluppo siano in certi casi ancora improntate ad una logica che vede i paesi sviluppati usare il terzo mondo come mercato di sbocco di preparati di scarsa qualità che non trovano più spazio commerciale sul territorio nazionale.

Giova sottolineare poi che il 70 per cento (dato tratto da una pubblicazione del Servizio studi del Senato intitolato «I pesticidi» pubblicato nel maggio del 1986) dei pesticidi usati nei paesi in via di sviluppo è destinato a prodotti che vengono poi reimportati nei paesi industrializzati. Oltre alle valutazioni che riguardano una efficace e corretta politica di cooperazione con il terzo mondo, è evidente che le lacune dell'attuale legislazione mettono a repentaglio la salute anche delle popolazioni nei paesi produttori di tali sostanze chimiche. Questo comportamento, pertanto, non si giustifica neanche in una logica orientata unicamente alla salvaguardia dei propri interessi.

Si è ritenuto perciò di intervenire con questo disegno di legge la cui normativa è fondamentalmente imperniata su un'opera di prevenzione di fenomeni dannosi, sia impedendo l'esportazione dei composti la cui commercializzazione è vietata nel territorio nazionale, e mettendo pertanto fine anche alla loro produzione, sia garantendo che i prodotti esportati corrispondano agli *standard* qualitativi applicati nel nostro paese, e inoltre dando facoltà al Ministro della sanità di intervenire impedendo che sostanze pericolose vengano esportate in Stati che non si sono ancora dotati di provvedimenti legislativi e di strutture che li mettano al riparo dai rischi che l'uso non corretto di fitofarmaci e antiparassitari comporta.

Tutto ciò è anche auspicato da molte organizzazioni internazionali quali l'ONU, la FAO e l'OMS che da tempo hanno preso posizione e sono intervenute in materia, soprattutto la FAO che ha pubblicato un codice di comportamento nella distribuzione internazionale e nell'uso di antiparassitari di cui la stessa industria agrochimica si è fatta promotrice.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 33 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. I presidi sanitari ed i fitofarmaci destinati all'esportazione sono soggetti a registrazione e la loro produzione deve avvenire presso stabilimenti autorizzati, ai sensi del presente regolamento, a quel tipo di produzione. Tali prodotti sono assoggettati agli stessi requisiti di qualità che vengono richiesti per prodotti analoghi destinati all'uso nazionale. Inoltre il Ministro della sanità può, con propria ordinanza, vietare l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento in quegli Stati privi delle norme minime di sicurezza indicate dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riguardanti la classificazione, l'imballaggio, l'etichettatura e le istruzioni per il corretto impiego di tali prodotti.

2. I prodotti in transito non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento».